

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 90

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1995

Risoluzione
sull'introduzione dell'ECU come strumento di pagamento legale
(relazione del Gruppo di lavoro MAAS)

Annunziata il 26 giugno 1995

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione interlocutoria del gruppo di esperti sul passaggio a una moneta unica (commissione Maas),

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0112/95),

A. considerando l'opportunità di passare alla terza fase dell'UEM nel più breve tempo possibile,

B. considerando l'impossibilità di far funzionare completamente un mercato unico avente quindici monete diverse che possono continuamente cambiare di valore le une rispetto alle altre,

C. considerando i vantaggi che presenta l'introduzione di una moneta unica per le imprese, sotto il profilo, per esempio, dell'eliminazione dei costi e dei rischi legati al cambio negli scambi interni,

D. considerando i vantaggi offerti ai consumatori dall'introduzione di una moneta unica, per quanto riguarda per esempio gli acquisti e i viaggi in altri Stati membri, nonché l'eliminazione dei costi legati al cambio;

E. considerando che il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 prevede che il Consiglio decida entro il 31 dicembre 1996 se la maggioranza degli Stati che desiderano aderire risponda ai criteri per il passaggio alla terza fase dell'UEM,

F. considerando che è possibile che esista effettivamente una simile maggioranza alla fine del 1996,

G. considerando che lo stesso Consiglio, dopo aver eventualmente stabilito che la maggioranza degli Stati membri soddisfa tali criteri, deve ancora decidere a maggioranza qualificata se sia opportuno che la Comunità proceda alla terza fase,

H. considerando che l'Unione potrà presumibilmente decidere di avviare la terza fase della UEM soltanto alla fine del 1996, quando anche gli Stati membri che non possono né vogliono aderire immediatamente all'UEM daranno il loro consenso, dato che anche per tale decisione è richiesta una maggioranza qualificata,

I. considerando che sarebbe auspicabile che l'Unione e i suoi quindici membri potessero entrare simultaneamente nella terza fase della UEM, ma che purtroppo ciò non sarà possibile né nel 1997, né nel 1999,

J. considerando che, qualora fosse già possibile nel 1996 decidere in merito all'avvio dell'UEM entro il 1998, un rinvio di tale decisione non offrirebbe alcuna soluzione allo spiacevole problema dell'integrazione a più velocità nel mercato unico,

K. considerando che la congiuntura favorevole rende forse possibile adottare una decisione nel 1996 che stabilisca l'effettivo avvio dell'UEM per esempio nel 1998, ma che un'inversione della congiuntura prima del 1999 potrebbe vanificare l'inizio dell'UEM in tale anno, in quanto il numero di Stati membri che soddisfano i criteri non sarebbe sufficiente per garantire la credibilità dell'UEM,

L. considerando che, secondo l'Istituto monetario europeo, dovrà trascorrere un anno tra la decisione del Consiglio sull'avvio della terza fase dell'UEM e il suo effettivo inizio, per esempio per la nomina del presidente e della direzione e l'assunzione del personale della BCE,

M. considerando che il trattato lascia totale libertà al Consiglio in merito alla data di inizio della terza fase e che pertanto nulla osta a che tale data sia fissata a un anno dopo la decisione del Consiglio,

N. considerando che l'effettiva decisione del Consiglio potrà pertanto avvenire alla fine del 1996 (con possibile inizio il 1 gennaio 1998) oppure alla fine del 1997 (con inizio il 1 gennaio 1999),

O. considerando che l'Istituto monetario europeo ritiene necessario un periodo di tre anni per l'introduzione su larga scala di banconote in ECU,

P. considerando che sui connotati e i tagli delle monete e delle banconote in ECU è già stato praticamente raggiunto un accordo,

Q. considerando che è importante per tutti gli interessati (utenti, banche, imprese) conoscere quanto prima possibile la data esatta dell'introduzione in ECU, per potersi adattare all'impiego dello stesso,

1. constata che alla fine del 1996 il Consiglio avrà per la prima volta la possibilità di adottare una decisione sull'avvio dell'UEM e che detta decisione può essere adottata solo in linea con i criteri di convergenza; sottolinea che si deve cogliere la più prossima realistica e concreta opportunità di avviare la terza fase dell'UEM;

2. ritiene che tale opportunità non dovrà essere accantonata con leggerezza in quanto non è sicuro se si presenterà una seconda occasione; ritiene tuttavia che il 1 gennaio 1997 costituisca una data sempre meno realistica per l'adozione di tale decisione, considerando il numero di Stati membri suscettibili di soddisfare i criteri di convergenza entro tale data, dal momento che gli elementi fondamentali devono essere ben impostati sin dall'inizio; ritiene nel contempo che nel 1996 dovrebbe aver luogo una discussione seria e costruttiva fra l'Istituto monetario europeo, tutte le Banche centrali, la Commissione e il Consiglio, tesa a far sì che, nell'adempimento dei criteri di

convergenza da parte di una maggioranza degli Stati membri, si realizzi l'UEM nell'interesse del mercato interno, dell'economica e dell'occupazione, e invita gli Stati membri che sinora non l'abbiano fatto a dichiarare la loro disponibilità all'adesione all'UEM entro e non oltre il 30 giugno 1996;

3. condivide la posizione dell'Istituto monetario europeo secondo il quale dovrà trascorrere un anno tra la decisione del Consiglio sull'avvio della terza fase dell'UEM e il suo effettivo inizio per poter procedere alle nomine del presidente, della direzione e del personale della Banca centrale europea nonché per poter attuare le concezioni di una politica monetaria comune e di strumenti comunitari;

4. constata che pertanto la prima data possibile per l'entrata in vigore dell'UEM è attorno al 1 gennaio 1998; ritiene che debbano essere sviluppate strategie urgenti per un « ECU-pegging » o un nuovo SME, sulla base delle quali si possano formulare proposte vincolanti per l'integrazione monetaria destinate agli Stati membri che non possono essere in un primo tempo membri dell'Unione monetaria;

5. ricorda che ai sensi del trattato la terza fase dell'UEM dovrà iniziare in ogni caso il 1° gennaio 1999;

6. constata che in tal caso il Consiglio dovrà perciò decidere anteriormente al 1 gennaio 1998 in merito agli Stati membri che potranno prendere parte alla terza fase e che detta decisione può essere adottata solo in linea con i criteri di convergenza;

7. constata che il nome della moneta comune è di estrema importanza ai fini dell'accettazione del cambiamento da parte dei cittadini, che il nome è già fin d'ora stabilito dal trattato (articolo 109 L, paragrafi 4 e 5, ossia ECU, ed è pertanto inutile continuare la discussione in proposito;

8. ritiene che, in conformità delle disposizioni del trattato che stabiliscono la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica degli Stati membri (articolo 109L, pa-

ragrafo 4), il periodo tra l'inizio dell'UEM e l'introduzione dell'ECU dovrà essere il più breve possibile e in ogni caso non superiore a sei mesi;

9. chiede una riduzione del periodo di tre anni indicato dall'Istituto monetario europeo e ritiene che occorra pertanto adottare decisioni rapide sui connotati delle banconote e delle monete oltre che altri atti preparatori di carattere tecnico e tecnologico, imprescindibili ai fini della preparazione degli ambienti economici e finanziari all'UEM oltre che atti ad aumentare la credibilità della strada europea verso l'UEM;

10. giudica un ritardo di tre anni per la completa introduzione dell'ECU non soltanto in contrasto con il trattato ma anche nefasto per la credibilità presso l'opinione pubblica dell'intero progetto dell'ECU, nonché pericoloso per i mercati internazionali che non sarebbero convinti dell'irreversibilità dell'allineamento delle monete aderenti all'UEM; ritiene che se tutte le risorse disponibili venissero utilizzate a tal fine si potrebbe ipotizzare un periodo di un anno e mezzo a due anni per la completa introduzione della moneta unica; invita pertanto tutte le autorità interessate ad adoperarsi affinché tale introduzione venga conclusa nel più breve tempo possibile;

11. ritiene pertanto che l'introduzione dell'ECU per il grande pubblico dovrà avvenire entro e non oltre il 1 luglio 1998 (in caso di decisione del Consiglio alla fine del 1996), oppure entro e non oltre il 1 luglio 1999 (in caso di decisione del Consiglio attorno al 1 gennaio 1998);

12. rileva che, immediatamente a partire dall'avvio dell'UEM, la Banca centrale europea condurrà la propria politica monetaria in ECU, le transazioni tra la BCE e le banche avranno luogo in ECU e probabilmente anche le transazioni interbancarie; che in termini di valore, il 90% di tutte le transazioni si effettuerà in ECU a partire già dal primo giorno;

13. ritiene tuttavia che l'introduzione dell'ECU per il grande pubblico, per quanto

si tratti solamente di una percentuale limitata del valore di tutte le transazioni, rappresenti l'aspetto più importante sotto il profilo politico e che occorra mobilitare tutte le risorse per assicurare un'introduzione dell'ECU nei tempi previsti, utilizzando sin dal primo momento i mezzi di pagamento elettronici, e che pertanto vada fatta conoscere quanto prima possibile la data dell'introduzione;

14. ritiene che il trattato offra già all'Istituto monetario europeo la facoltà di decidere in merito alla produzione di banconote in ECU anche prima che siano stabiliti la data di inizio dell'UEM e i paesi aderenti; che l'autorizzazione all'emissione di tali banconote spetti tuttavia alla BCE; che del pari si potrà già procedere alla produzione di monete in ECU non appena sarà raggiunto un accordo sui loro connotati;

15. è stupito e turbato per il fatto che tre anni dopo la firma del trattato e un anno e mezzo prima del possibile inizio della terza fase non esiste alcun inventario delle decisioni da adottare in relazione all'avvio dell'UEM, né un programma appropriato pubblico; constata in proposito gravi inadempienze da parte della Commissione e dell'Istituto monetario europeo e sollecita pressantemente il Consiglio dei ministri delle finanze a procedere a un chiarimento e ad adottare decisioni, come auspica la relazione dell'Istituto monetario europeo;

16. ritiene che non appena esisteranno un inventario e un programma di tutte le misure da intraprendere per l'avvio dell'UEM e l'introduzione dell'ECU dovranno essere immediatamente predisposte o adottate tutte le misure che anche in assenza dell'UEM rivestano un'importanza sufficiente (« strategia senza rimpianti »), in par-

ticolare l'incentivazione su larga scala dei mezzi di pagamento elettronici;

17. reputa che le imprese e le banche stesse dovranno decidere se intendono prepararsi anticipatamente al passaggio all'ECU, con il rischio di perdere una parte dei costi sostenuti, oppure se intendono aspettare di avere la certezza assoluta prima di procedere alla preparazione di tale passaggio, dovendo però forse sostenere costi aggiuntivi per essere pronte in tempo, e che occorre creare gli strumenti legislativi e finanziari necessari a garantire che al momento dell'avvio dell'UEM le imprese e le banche siano preparate;

18. sottolinea la necessità di far chiarezza, quanto prima possibile, anche per motivi di responsabilità sulle clausole dei contratti relative all'ECU;

19. constata che le monete degli Stati membri che attualmente sembrano disporre dei requisiti per aderire all'Unione monetaria sono già quasi forti come il marco tedesco, di modo che l'ECU ha ottime possibilità di diventare una moneta forte;

20. insiste affinché venga varata una capillare campagna di informazione sull'Unione economica e monetaria in tutti gli Stati membri, organizzata unitamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'Istituto monetario europeo e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

URSULA SCHLEICHER
Vicepresidente